

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla rechtbank Noord-Holland (Paesi Bassi)
l'11 gennaio 2022 – PR Pet BV / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven**

(Causa C-24/22)

(2022/C 158/07)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Noord-Holland

Parti

Ricorrente: PR Pet BV

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la voce 9403 della NC debba essere interpretata nel senso che tiragraffi per gatti, costituiti da materiali diversi, destinati ad essere collocati e a rimanere sul pavimento in locali (abitativi), cosicché i gatti possono arrampicarvisi, sedervisi e sdraiarsi sopra, non rientrano in detta voce della NC in quanto hanno natura diversa da quanto stabilito ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 ⁽¹⁾ della Commissione, del 28 novembre 2013, e n. 350/2014 ⁽²⁾ della Commissione, del 3 aprile 2014. Nel caso in cui si configuri una diversa natura che osta alla classificazione nella voce 9403 della NC, in cosa consista siffatta diversa natura.
- 2) Se la risposta alla prima questione abbia conseguenze per la validità dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1229/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, e n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1229/2013 della Commissione, del 28 novembre 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2013, L 322, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 350/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2014, L 104, pag. 4).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 26 gennaio
2022 — BF/Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau**

(Causa C-52/22)

(2022/C 158/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: BF

Autorità resistente: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il primo adeguamento dei diritti pensionistici per la categoria di dipendenti pubblici che aveva maturato un diritto alla pensione entro il 1° dicembre 2021 [pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz (legge sulle pensioni) del 1965] va riconosciuto solo con efficacia a partire dal 1° gennaio del secondo anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione, mentre per la categoria di dipendenti pubblici che ha maturato o maturerà diritti pensionistici solo a partire dal 1° gennaio 2022 (pensione complessiva ai sensi del Pensionsgesetz del 1965) il primo adeguamento dell'importo pensionistico deve avvenire con effetto già dal 1° gennaio dell'anno civile successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione.

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000 L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il
07 febbraio 2022 — BU/ Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e
l'Immigrazione — Unità Dublino**

(Causa C-80/22)

(2022/C 158/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: BU

Resistente: Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione — Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali sono le conseguenze giuridiche che il diritto dell'Unione europea prevede nel caso di violazione, da parte dello Stato richiedente nell'ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013⁽¹⁾, dell'obbligo informativo stabilito dall'articolo 4 ovvero dell'obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento medesimo, e in particolare se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013 devono essere interpretati:
 - nel senso che l'omessa consegna dell'opuscolo informativo previsto dall'articolo 4, § 2 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall'articolo 23 del regolamento ovvero l'omessa assunzione del colloquio personale del richiedente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento determinino di per sé sole l'insanabile illegittimità del provvedimento di trasferimento, e la conseguente attrazione della competenza a conoscere della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato membro richiedente;
 - ovvero nel senso che l'illegittimità del provvedimento di trasferimento è subordinata all'allegazione e alla dimostrazione che il procedimento avrebbe avuto un esito diverso se l'autorità dello Stato richiedente avesse adempiuto agli obblighi stabiliti dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013;
 - ovvero nel senso che in nessun caso l'autorità dello Stato richiedente è obbligata ad assicurare allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso lo Stato membro richiesto le garanzie informative e partecipative previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013.
- 2) Se l'articolo 27, § 1 del regolamento UE 604/2013, da solo o in congiunzione con l'articolo 47 CdfUe, deve essere interpretato:
 - nel senso che esso impone l'obbligo di assicurare le garanzie stabilite dagli articoli 4 e 5 del regolamento allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso altro Stato membro in quanto strumentale alla tutela del diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento;